

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 822-A)

## RELAZIONE DELLA I<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE AJROLDI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CHABOD

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1964

---

Comunicata alla Presidenza il 22 giugno 1966

---

Modifiche alle leggi 6 febbraio 1948, n. 29, e 27 febbraio 1958, n. 64,  
per la elezione del Senato della Repubblica

---

ONOREVOLI SENATORI. — Secondo l'ordinamento della legge 6 febbraio 1948, n. 29, ai fini delle elezioni senatoriali il territorio delle singole regioni è ripartito in collegi uninominali. La legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, stabilisce il numero dei senatori in 315, ma la ripartizione dei seggi per ciascuna regione è soggetta a revisione in relazione ai risultati ufficiali del censimento generale della popolazione, fermo restando il numero minimo di 7 per ogni regione, ad eccezione del Molise (2 senatori) e della Valle d'Aosta che ha un collegio unico.

Alle necessarie modifiche in relazione ai censimenti hanno provveduto, successivamente nel tempo, la legge 27 febbraio 1958, n. 64, e la legge 25 febbraio 1963, n. 282.

La proclamazione dei candidati eletti avviene, come è noto, in due sedi e momenti diversi, cronologicamente successivi:

in sede circoscrizionale; dopo che l'ufficio elettorale ha effettuato le operazioni per la determinazione dei voti ottenuti da ciascun candidato nel rispettivo collegio il presidente proclama eletto quel candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65 per cento dei votati (articolo 17 legge 6 febbraio 1948, n. 29);

in sede regionale, dove l'ufficio elettorale determina la *cifra elettorale per ogni gruppo di candidati* collegati tra loro ai sensi dell'articolo 11. Tale cifra corrisponde al totale dei voti validi da essi conseguiti, con esclusione di quelli riportati da chi sia stato proclamato eletto avendo raggiunto il *quorum* del 65 per cento.

Lo stesso ufficio elettorale regionale determina la *cifra individuale*, moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero degli *elettori iscritti nel collegio* (art. 19).

L'assegnazione del numero dei seggi da coprire viene effettuata col metodo dei quozienti, adottato anche in altre leggi elettorali (v. art. 72 del testo unico per le elezioni delle amministrazioni comunali approvato

con decreto presidenziale 16 maggio 1960, n. 570).

Infine, per il collegio unico della Val d'Aosta è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il *maggior numero di voti validi* (art. 23).

Si rileva, quindi, che la legge segue tre diversi sistemi per la proclamazione dei candidati eletti al Senato della Repubblica:

il sistema uninominale corretto dal *quorum* per i candidati che conseguono voti validi pari al 65 per cento dei votanti;

il sistema proporzionale per gli altri candidati, collegati tra loro in sede regionale, la di cui cifra individuale viene calcolata con rapporto fra i voti validi conseguiti nel collegio e il numero degli *iscritti* nel collegio stesso;

il sistema uninominale puro per il collegio della Val d'Aosta ove, unico essendo il seggio senatoriale, basta aver conseguito la maggioranza semplice dei *voti validi*.

Nella illustrazione del disegno di legge in questione si pone in rilievo la irrazionalità del riferimento al numero degli iscritti nel collegio senatoriale, riferimento che non permetterebbe un'esatta valutazione dei risultati elettorali, in quanto rimarrebbe alterata la cifra elettorale di ciascun candidato per una serie di ragioni:

in primo luogo per motivi dipendenti dal meccanismo tecnico elettorale che concerne la iscrizione nei registri e quindi nelle liste delle sezioni elettorali, in conformità alle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1508, sia pur corrette e migliorate dalle successive disposizioni della legge 22 gennaio 1966, n. 1. Ciò per la impossibilità di raggiungere una matematica corrispondenza tra gli aventi diritto alla iscrizione nelle liste, e quindi al voto, e gli effettivi iscritti nelle liste stesse che vengono bloccate in epoca precedente alle votazioni;

per le variazioni determinate dagli elettori fluttuanti, costituiti in gran parte da coloro che sono ammessi a votare in luogo diverso da quello della propria sezione elet-

torale e anche fuori dal proprio collegio, come avviene per i degenti in ospedali o case di cura, i quali, a sensi dell'articolo 51 del testo unico delle leggi elettorali per la Camera dei deputati, sono ammessi a votare nel luogo del ricovero. Consegue che la loro iscrizione, effettuata in occasione del voto, nella lista sezionale del luogo presso cui si trovano per ragioni di cura, va a detrimento del rapporto proporzionale (voti validi - elettori iscritti) che sta a base della cifra individuale dei candidati del collegio nelle cui liste i detti elettori si trovano iscritti, ma ove non esercitano il diritto di voto.

Tutto ciò rende precaria ed equivoca la valutazione dei risultati elettorali, come dimostra una chiara esemplificazione contenuta nelle premesse al disegno di legge;

per ragioni contingenti di fatto, esse pure perturbatrici di un calcolo razionale dei suffragi ottenuti: ragioni determinate da assenza involontaria di notevoli contingenti di elettori, che non sempre consente ai medesimi il tempestivo accesso alle urne.

Questi sono i motivi per cui in passato si sono verificati ripetuti inconvenienti che hanno indotto l'onorevole proponente a chiedere una riforma.

Nel disegno di legge era stato originariamente proposto di modificare la determinazione della cifra individuale di ciascun candidato assumendo come termine di raffronto da una parte i voti validi ottenuti da ognuno di essi, dall'altra i voti validi espressi nel collegio. Questa proposta aveva forse un riferimento analogico col criterio seguito dall'articolo 23 per il collegio unico della Val d'Aosta. Senonchè, nel corso della disamina in sede di Commissione è prevalsa l'opinione, condivisa anche dall'onorevole proponente, che fosse preferibile adottare il criterio cui s'ispira l'articolo 17 della stessa legge che, per la determinazione del *quorum*, fa riferimento al numero dei *votanti nel collegio*.

Ciò per un duplice ordine di considerazioni:

in primo luogo, perchè la proclamazione dell'eletto del collegio unico della Val

d'Aosta si fa sulla base della maggioranza semplice e quindi è ovvio che ivi si tenga conto soltanto dei voti validi conseguiti, il di cui primato numerico è di per sè sufficiente per la proclamazione dell'eletto senza la necessità di ulteriori calcoli;

in secondo luogo, perchè il riferimento ai votanti offre un dato aritmetico di agevole accertamento e calcolo, attraverso le disposizioni dell'articolo 67, n. 2, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, in relazione a quanto è disposto, per il Senato, dall'articolo 25, commi 8 e 10, della legge 6 febbraio 1948, n. 29. Per contro, un eventuale riferimento ai voti validi espressi nel collegio, comporterebbe la previa risoluzione di tutte le contestazioni insorte nel corso delle operazioni elettorali.

La soluzione dei *votanti* soddisfa meglio le esigenze di un sollecito accertamento e vale ad eliminare le rilevate conseguenze discriminatrici, fra collegio e collegio, determinate dalle disposizioni in vigore.

Per queste considerazioni la Commissione ha espresso l'avviso di sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge lasciando inalterato l'articolo 17 della legge vigente, e di modificare l'articolo 2 del disegno di legge sostituendo alle parole: « voti validi espressi » la parola: « votanti ».

\* \* \*

Il disegno di legge constava, inizialmente, di una seconda parte (articoli 3 e 4) intesa a modificare gli articoli 21 e 23 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, per ripristinare, nel vigente sistema elettorale, le elezioni parziali nei collegi senatoriali resisi vacanti nel corso della legislatura. Ciò era previsto in passato per la Camera dei deputati dall'articolo 4 dello Statuto albertino e dall'articolo 42 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

Posto il quesito circa la necessità che una simile proposta dovesse assumere veste di disegno di legge costituzionale, atteso il disposto dell'articolo 87 della Costituzione, l'onorevole proponente ha ritirato questa parte

del disegno di legge concordando con la Commissione sulla soppressione degli articoli 3 e 4 ed ha presentato un disegno di legge costituzionale (Atti Senato, n. 1664) concernente le elezioni suppletive al Senato e alla Camera dei deputati nel collegio uninominale della Val d'Aosta: disegno di legge che trovasi in sede referente presso questa Commissione.

In conclusione: il testo sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Assemblea è limitato a un articolo unico che concerne la riforma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla quale, nei modi e nei termini indicati nel testo emendato, la 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso il suo avviso favorevole.

AJROLDI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL PROPONENTE

## Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è così modificato:

« Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto non meno del 65 per cento dei voti validi ».

## Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è così modificato:

« La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei voti validi espressi nel collegio. Nel caso di candidature presentate in più di uno dei collegi suddetti, si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato ».

## Art. 3.

All'articolo 21 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, modificato con legge 27 febbraio 1958, n. 64, sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Se non vi sono candidati di quel gruppo, si procede ad elezione suppletiva per il collegio resosi vacante.

È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano di età ».

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

**Soppresso.**

*Articolo unico.*

Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è così modificato:

« La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio. Nel caso di candidature presentate in più di uno dei collegi suddetti, si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato ».

## Art. 3.

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del proponente*).

Art. 4.

All'articolo 23 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è aggiunto il seguente comma:

« Se il posto dell'avente diritto alla elezione rimane vacante per qualsiasi causa anteriore o sopravvenuta, si procede ad elezione suppletiva osservando le precedenti norme del presente articolo e quelle dell'articolo 22 ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 4.

**Soppresso.**